

In particolare lo scrivente Professionista dichiara:

- di possedere i requisiti di cui all'articolo 28 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, e successive modificazioni, essendo iscritto nel registro dei revisori legali e nell'albo dei dottori commercialisti e degli esperti contabili sezione A;
- di non trovarsi nelle situazioni di incompatibilità di cui all'art. 28, comma 3, L.F. con riferimento al debitore;
- di essere indipendente in quanto non legato al debitore e a coloro che hanno interesse all'operazione di composizione della crisi da rapporti di natura personale o professionale tali da comprometterne l'indipendenza;
- di essere in possesso dei requisiti previsti dall'articolo 2399 del codice civile;
- di non avere prestato, negli ultimi cinque anni attività di lavoro subordinato o autonomo in favore del debitore;
- di non vantare crediti verso il debitore per il periodo anteriore al conferimento dell'incarico;
- di non avere altri rapporti con terzi tali da compromettere l'indipendenza.

2. La domanda di liquidazione del patrimonio ex art. 14-ter Legge 3/2012 presentata dal debitore

Il debitore ricorrente ha presentato una proposta di Piano del Consumatore che è stata esaminata nell'udienza del 13 gennaio 2021 del Tribunale di Lanciano (CH) con la presenza di numerosi creditori.

In data 14 gennaio 2021, il Giudice del Tribunale di Lanciano per le crisi da sovraindebitamento ha dichiarato inammissibile la proposta di piano del Consumatore.

Dato che la normativa prevista dalla Legge 3/2012 consente al debitore di accedere agli altri strumenti alternativi, a seguito di una approfondita analisi della situazione debitoria, del patrimonio del debitore e della sua capacità finanziaria di sostenere obbligazioni di pagamento future, è stata considerata preferibile la procedura di liquidazione del patrimonio.

La domanda, si basa sulla capacità di reddito che il debitore indubbiamente possiede, salva l'alea ineliminabile di ogni attività economica, ove liberato dall'oppressione del sovraindebitamento.

Al fine di offrire al ceto creditorio il massimo soddisfacimento possibile, il debitore propone di estendere il piano di liquidazione lungo l'arco temporale di 5 anni, durante i quali si impegna a mettere a disposizione, per le spese della procedura ed i riparti a favore dei creditori, le risorse finanziarie che genererà dalla propria attività di lavoratore dipendente, sotto la sorveglianza del Liquidatore, sottoponendosi ad una serie di vincoli riguardo alla propria gestione finanziaria della e impegnandosi alla correttezza nell'adempimento di ogni obbligazioni relativa e conseguente.

Allo scopo il debitore formula anche una serie di richieste che risultano coerenti con la proposta di liquidazione del patrimonio, in particolare chiede:

- a) di nominare come Liquidatore lo stesso Gestore della crisi.

2.a Ammissibilità della domanda di liquidazione

Si ritiene che la domanda di liquidazione dei beni possa essere estesa legittimamente anche ai redditi futuri, anch'essi beni nell'accezione degli artt. 810 e 820 c.c., così come ogni somma idonea a soddisfare i creditori.

La problematica relativa al controllo dell'attività lavorativa gestita dal debitore viene affrontata con poche, ma efficaci regole:

- a) tracciabilità delle movimentazioni finanziarie relative all'attività lavorativa su unico conto corrente bancario con delega bancaria al Liquidatore;
- b) prelievo da parte del debitore del minimo vitale di max Euro 1.000 al mese;
- c) impegno del debitore alla correttezza per ogni obbligazione personale e aziendale, tributaria e contributiva.

3. REQUISITI DI AMMISSIBILITÀ

Innanzitutto si fa presente che ricorrono i presupposti di cui all'art. 7, legge n. 3/2012 successive modifiche, e cioè il ricorrente:

- a) si trova in uno stato di sovraindebitamento, ai sensi dell'art. 6, comma 2, lett. a) della citata legge, ossia il ricorrente si trova *"in una situazione di perdurante squilibrio tra le obbligazioni assunte e il patrimonio prontamente liquidabile per farvi fronte, ovvero la definitiva incapacità di adempierle regolarmente"* secondo le scadenze originariamente pattuite;
- b) non è soggetto alle procedure concorsuali vigenti e previste dall'art. 1 del R.D. 16 marzo 1942, n. 267, in quanto persona fisica che non ha mai svolto, direttamente, attività di impresa;
- c) non ha utilizzato nei precedenti cinque anni uno strumento di cui alla L. n. 3/2012 (piano, accordo o liquidazione);
- d) non ha subito per cause a lui imputabili provvedimenti d'impugnazione, risoluzione accordo del debitore ovvero, revoca o cessazione del Piano del consumatore.

4. CAUSE DI INDEBITAMENTO

Le cause dell'indebitamento del sig.XXXX nascono a partire dagli anni 2008/2010, quando per una serie di cambiamenti nel settore del trasporto in cui operava, oltre all'attività del frantoio, lo hanno portato a chiudere l'impresa ed iniziare a lavorare come dipendente di una ditta di trasporti. Anche riguardo all'attività del frantoio da quel momento in avanti ha iniziato a non rendere più come prima, perché nel frattempo si sono aperte nuove aziende nelle vicinanze e quindi, oltre ai margini di profitto sempre più ridotti vi è stata anche una riduzione della clientela dovuta alla maggiore concorrenza.

Alla presente proposta si allega una relazione dettagliata che spiega in modo più preciso quali sono state le cause del sovraindebitamento.

5. SITUAZIONE DEBITORIA

Sussistono al momento le seguenti posizioni debitorie sintetizzate nell'elenco riportato più avanti.

- **Agenzia delle Entrate s.p.a.:** €. 834.994,94 derivante da varie cartelle di pagamento emesse dai seguenti Enti:

- Amministrazione Finanziaria;
- INPS;
- INAIL;
- CCIAA;
- Ispettorato Nazionale del Lavoro;
- Ufficio Circondariale Marittimo;
- Regione Abruzzo;
- Prefettura di Chieti;

- Prefettura di Isernia;
- Comune di Sesto Campano;
- Comune di Catania.

- **Fedaia SPV — Juliet s.p.a.:** €. 140.619,16 derivante da mutuo ipotecario Carichiati Rep. 20829 — Racc.7443 del 20/11/2006 ceduto;
- **INAIL:** €. 35,88 autoliquidazione;
- **Menna Paolo:** €. 38.919,60 ex dipendente
- **SOGET:** €. 25.160,23
- **Cooperativa Artigiana di garanzia, lavoro e progresso:** €. 8.937,17
- **Comune di Atessa:** €. 5.492,00 TARI e TASI
- **Banca di Credito Cooperativo di Abruzzi e Molise** per €. 119.058,46

I dati della situazione debitoria, sopra elencati, sono meglio riassunti nel seguente prospetto:

CREDITORE

TOTALE DEBITO

AGENZIA DELLE ENTRATE	€ 834.994,94
COMUNE DI ATESSA	€ 7.797,85
INAIL	€ 35,88
SOGET	€ 17.821,45
	€ 7.338,78
MENNA PAOLO	€ 38.919,60
COOP. LAVORO E PROGRESSO	€ 8.937,17
FEDAIA SPV (CREDITO FONDIARIO)	€ 140.619,16
Banca di Credito Cooperativo Abruzzi e Molise	€. 119.058,46
TOTALE	€ 1.175.523,29

6. SITUAZIONE FAMILIARE, ECONOMICA E PATRIMONIALE

L'impossibilità di adempiere le obbligazioni assunte dal ricorrente è reale e dimostrata dai seguenti elementi:

A) composizione del nucleo familiare

Il ricorrente dichiara, che il nucleo familiare è composto esclusivamente da sé stesso, come certificato dall'Ufficio Anagrafe del Comune di Atessa.

B) elenco spese correnti necessarie al sostentamento del debitore e della sua famiglia

Le spese strettamente necessarie al sostentamento dignitoso del nucleo familiare ammontano a €. 1.000,00 circa al mese e comprendono:

- vitto
- utenze
- abbigliamento e varie

- spese mediche

C) dichiarazioni dei redditi degli ultimi tre anni

A fronte delle spese mensili di cui al punto precedente, *la situazione reddituale personale e del nucleo familiare* allo stato attuale risulta pari a circa €. 13.000,00 annui, come si evince dalle dichiarazioni dei redditi depositate negli ultimi tre anni e allegate alla presente proposta.

TABELLA RIEPILOGATIVA REDDITI

L'ultimo modello di Dichiarazione dei Redditi presentato dal ricorrente è il mod. 730/2019 — Periodo d'imposta 2018, come da certificazione attestante la situazione reddituale allegata alla presente proposta. Da allora non ha più percepito redditi.

2017	2018	2019
€ 12.510,00	€ 13.893,00	€ 13.893,00

Rispetto alle dichiarazioni dei redditi degli anni precedenti si precisa che il ricorrente è stato assunto dal Novembre 2020 da un nuovo datore di lavoro. Lo stipendio mensile risulta più elevato, circa €. 1.500,00 mensili. Alla presente proposta si allega anche l'ultima busta paga a dimostrazione di quanto esposto.

D) elenco di tutti i beni del debitore

Dalle visure catastali in allegato, si evince che il Sig. XXXXXXX non ha beni immobili (terreni e fabbricati) di proprietà, ha solamente l'uso dei seguenti beni:

- Uso per la quota di 1/1 di un fabbricato sito in ATESSA (CH), via San Luca, piano T, cat. xxxx, classe , xxxx mq, rendita xxxxxx, identificato al catasto fabbricati, xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
- Uso per la quota di 1/1 di un fabbricato sito in ATESSA (CH), via San Luca, piano S1, cat. C/2, classexxxxx mq, rendita f. xxxxxx, identificato al catasto fabbricati, Foglio 30, Particella 4313, sub 2.

Come indicato nella tabella riepilogativa delle passività e delle attività del debitore redatta insieme all'avv. Menna il Sig.XXXXX risulta percettore di uno stipendio da lavoratore dipendente di circa €. 1.160,00 mensili netti e risulta essere proprietario di un'utilitaria immatricolata nel 1999 quindi di scarso valore, da rottamare ed incidentata.

Non si dispone di altri beni mobili, né di mobili registrati o di crediti: I conti correnti sono utilizzati esclusivamente per le spese correnti. Non sono stati compiuti atti dispositivi di beni negli ultimi cinque anni.

7. PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE DEL PATRIMONIO

CREDITORE

TOTALE DEBITO

AGENZIA DELLE ENTRATE	€ 834.994,94
COMUNE DI ATESSA	€ 7.797,85
INAIL	C 35,88

SOGET	€ 17.821,45
	€ 7.338,78
MENNA PAOLO	€ 38.919,60
COOP. LAVORO E PROGRESSO	€ 8.937,17
FEDAIA SPV (CREDITO FONDIARIO)	€ 140.619,16
Banca di Credito Cooperativo Abruzzi e Molise	€ 119.058,46
TOTALE	€ 1.175.523,29

La situazione debitoria complessiva evidenziata in tabella è di Euro 1.175.523,29 cui vanno, però, sommate le spese della procedura di Sovraindebitamento che ammontano a Euro 2.656,07 per il compenso del dott. Bomba (così come comunicato all'Organismo di composizione della crisi) comprensivo di oneri e imposte ed il compenso dell'Avv.xxxxxdi Euro 1.750,94 comprensivo di oneri e imposte, per cui il debito complessivo ammonta a Euro **1.179.930,30** come meglio evidenziato nella tabella seguente (in cui viene specificata la percentuale di soddisfazione di ciascuno dei creditori), di cui f 4.407,01 spese giudiziali in prededuzione, f 1.047.821,78 crediti privilegiati ed f 7.337,78 crediti chirografari:

CREDITORE TOTALE DEBITO

DOTT. BOMBA NICOLA	€ 2.656,07
AVV. MENNA ANTONIO	€ 1.750,94
AGENZIA DELLE ENTRATE	€ 834.994,94
COMUNE DI ATESSA	€ 7.797,85
INAIL	C 35,88
SOGET	€ 17.821,45
	€ 7.338,78
MENNA PAOLO	€ 38.919,60
COOP. LAVORO E PROGRESSO	€ 8.937,17
FEDAIA SPV (CREDITO FONDIARIO)	€ 140.619,16
Banca di Credito Cooperativo Abruzzi e Molise	€ 119.058,46
TOTALE	€ 1.179.930,30

Richiesta di accedere alla procedura di liquidazione del patrimonio

Tenuto conto della complessiva debitoria di Euro 1.179.930,30.

Considerato che il patrimonio aggredibile alla data attuale è inconsistente, il sottoscritto chiede l'accesso alla procedura di liquidazione dei beni ex art. 14-ter L. 3/2012, includendo tra i beni la quota disponibile dei redditi futuri, che conseguirà dalla prosecuzione della propria attività di lavoratore dipendente nei prossimi cinque anni (E. 1.600x13 mensilità =20.800 x 5 anni), stimabili in circa Euro 104.000,00.

Con il nuovo impiego a tempo indeterminato che gli garantisce uno stipendio di E. 1.500,00 mensili, da cui detrarre la quota di spese necessarie al sostentamento dignitoso del nucleo familiare pari a circa E. 1.000, potrà destinare E. 500,00 mensili alla liquidazione parziale dei propri debiti.

Pertanto la somma disponibile ammonterà ad E. $500 \times 13 = 6.500 \times 5 \text{ anni} = \text{E. } 32.500$ da destinare all'estinzione delle passività

7.1. Attestazione fattibilità del piano

Pur considerando l'alea legata all'andamento **dell'attività** svolta dal debitore, si considera non solamente socialmente opportuno, ma anche economicamente conveniente per i creditori **permettere** al debitore di conservare **la propria attività** lavorativa, sia per il proprio sostentamento economico che per la migliore soddisfazione possibile dei creditori stessi.

Sulla base di quanto esposto lo scrivente Gestore della crisi, nominato dall'O.C.C. di Chieti, Lanciano e Pescara, ai sensi dell'art. 9, comma 2 e art. 15, comma 6 Legge 3/2012,

ATTESTA

la fattibilità della proposta Liquidazione controllata del sovraindebitato di cui al Dlgs n14/2019 presentato dal signor XXXXXXXXX

Con osservanza.

Lanciano, 24 Gennaio 2023



Dott. Nicola BOMBA